

REG. 5

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE
ISTRUZIONE – SERVIZIO SERVIZI ALL’ INFANZIA E IL CONSORZIO
METROPOLI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERLA
RISERVA POSTI BAMBINO PRESSO LO SPAZIO GIOCO VERDE
RANOCCHIO - PERIODO 3SETTEMBRE 2018 – 12 LUGLIO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici (15) del mese di aprile in
Firenze presso l'ufficio Contratti, Piazzetta di Parte Guelfa, n.3

tra

1) Dott.ssa Rosanna Onilde PILOTTI, nata ad Alessandria il 19 Luglio
1954, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in
proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale
01307110484, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, nella sua
qualità di Dirigente della Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'infanzia,
giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e
dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello
stesso Comune;

2) Signor Massimo MUTATORI, nato a Firenze il 31 marzo 1955,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto
non in proprio ma in qualità di Vice Presidente del Consiglio
d'Amministrazione e legale rappresentante del “CONSORZIO
METROPOLI Società Cooperativa Sociale Onlus” (d'ora in poi
CONSORZIO METROPOLI), con sede in Firenze, Via Aretina n. 265,
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze
05339120486, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di verbale

	del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018 che, in estratto	
	conforme, trovasi allegato ad atto ai rogiti del Segretario Generale del	
	Comune di Firenze, rep. 64897 del giorno 11/06/2018, registrato a Firenze	
	il 13 giugno 2018 al n. 18251.	
	preMESSo che	
	- il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizi all'Infanzia, ha a suo	
	tempo attivato un rapporto di collaborazione con il Consorzio Metropoli per	
	la realizzazione di servizi per la prima infanzia;	
	- tale collaborazione si è concretizzata con rapporti convenzionali per la	
	riserva di posti bambino presso lo spazio gioco educativo denominato	
	"Verde Ranocchio" posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11, fino	
	a tutto l'anno educativo 2016/2017;	
	- con determinazione dirigenziale n. 2148/2016:	
	a) è stato avviato il procedimento per l'individuazione dei soggetti	
	titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del	
	Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia per l'anno	
	educativo 2016/2017;	
	b) è stato previsto di procedere, per il reperimento di n. 50 posti di Spazio	
	Gioco, ritenuti necessari per un'idonea copertura territoriale, collocati in	
	lotti nei quali esiste un unico soggetto titolare di strutture accreditate della	
	specificata tipologia richiesta, con separati atti mediante procedura	
	negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;	
	- per il reperimento dei posti presso lo spazio gioco Verde Ranocchio,	
	gestito dal Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus,	
	essendo collocato in un' area territoriale nella quale esiste un unico	

	soggetto titolare di struttura accreditata della specifica tipologia richiesta,	
	può essere utilizzata la procedura di cui all'art. 63 comma 2 lettera b punto	
	2, del DLGS n. 50/2016, che prevede, fra i casi in cui può essere usata la	
	procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,	
	quello in cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti	
	unicamente da un determinato operatore economico in quanto la	
	concorrenza è assente per motivi tecnici;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 3965/2016 sia stata impegnata, a	
	favore del Consorzio Metropoli -	
	Società Cooperativa Sociale - Onlus, la spesa prevista occorrere per la	
	riserva di posti bambino presso lo spazio gioco in questione per l'anno	
	educativo 2016/2017e sia stata approvata la relativa convenzione,	
	successivamente stipulata a cura del competente Ufficio segreteria	
	Generale e Affari Istituzionali – Ufficio Contratti;	
	- per l'anno educativo 2017/2018 i posti di spazio gioco sono stati ridotti da	
	n. 50 a n. 42 in considerazione delle difficoltà incontrate	
	dall'Amministrazione comunale nella completa copertura dei posti	
	all'interno degli stessi;	
	per l'anno educativo 2017/2018 l'Amministrazione Comunale, con nota del	
	Servizio Servizi all'Infanzia in data 10/03/2017 Prot. n. 81488, inviata al	
	Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, ha richiesto al	
	soggetto gestore la conferma della disponibilità a proseguire nel rapporto	
	di collaborazione instaurato con il Comune di Firenze riservando n. 12	
	posti di spazio gioco per bambine e bambini già frequentanti detta struttura	
	educativa o di nuova iscrizione facenti parte delle graduatorie comunali per	

		l'anno educativo 2017/2018;	
		- con nota Prot. n. 93303/2017 il Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus ha dato conferma della propria disponibilità a	
		proseguire nel rapporto di collaborazione suddetta con riserva al Comune	
		di Firenze di n. 12 posti richiesti, allegando il progetto per la gestione	
		complessiva dei posti riservati oltre ad un dettagliato preventivo di spesa	
		per l'anno educativo 2017/2018;	
		- con Determinazione Dirigenziale n. 2340/2017 è stata impegnata, a	
		favore del Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, la	
		spesa prevista occorrere per la riserva di posti bambino presso lo spazio	
		gioco in questione per l'anno educativo 2017/2018 ed è stata approvata la	
		relativa convenzione, successivamente stipulata a cura del competente	
		Ufficio segreteria Generale e Affari Istituzionali;	
		- per l'anno educativo 2018/2019 l'Amministrazione Comunale, con nota	
		del Servizio Servizi all'Infanzia in data 17/04/2018 Prot. n. 126124, inviata	
		al Consorzio Metropoli, ha richiesto al soggetto gestore la conferma della	
		disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione instaurato con il	
		Comune di Firenze riservando n. 12 posti di spazio gioco per bambine e	
		bambini già frequentanti detta struttura educativa o di nuova iscrizione	
		facenti parte delle graduatorie comunali per l'anno educativo 2018/2019;	
		- con nota Prot. n. 137491 del 27/04/2018 il Consorzio Metropoli ha dato	
		conferma della propria disponibilità a proseguire nel rapporto di	
		collaborazione suddetta con riserva al Comune di Firenze di n. 12 posti	
		richiesti, allegando il progetto per la gestione complessiva dei posti	
		riservati oltre ad un dettagliato preventivo di spesa per l'anno educativo	

	2018/2019;	
	- con determinazione 8318 del 16-11-2016 sono state approvate le nuove	
	modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi	
	educativi per la prima infanzia;	
	- la struttura educativa in oggetto è in possesso di regolare autorizzazione	
	ed accreditamento rilasciato con propria determinazione n. 3649/2017;	
	si conviene e si stipula quanto segue	
	Art. 1	
	L'Ente Pubblico e l'Organizzazione, con il presente atto convenzionale, si	
	impegnano a proseguire il rapporto di collaborazione concernente una	
	riserva di posti bambino/a a favore del Comune di Firenze presso lo	
	Spazio Gioco Educativo, denominato "Verde Ranocchio", posto in Firenze,	
	Via Monsignor Leto Casini, 711.	
	Art. 2	
	Il servizio oggetto della presente convenzione, Spazio Gioco Verde	
	Ranocchio, è rivolto a bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi residenti nel	
	Comune di Firenze ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore	
	13, secondo il calendario scolastico stabilito dal Servizio Servizi all'Infanzia.	
	I posti bambino/a messi a disposizione del Comune di Firenze sono n. 12 .	
	Per l'accesso ai servizi di cui sopra e per la determinazione delle tariffe,	
	relativamente ai posti riservati al	
	Per l'accesso ai servizi di cui sopra e per la determinazione delle tariffe,	
	relativamente ai posti riservati al Comune di Firenze, si applicano le stesse	
	modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente.	
	Art. 3	

	Le attività di cui all'articolo precedente, si svolgono nei locali presi in	
	locazione dall'Organizzazione, posti in Firenze, Via Monsignor Leto Casini,	
	7 - 11.	
	Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla	
	normativa vigente e conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza,	
	sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed	
	attrezzature, funzionali allo svolgimento delle attività proprie dei servizi	
	svolti, tenendo conto delle particolari esigenze dei bambini e delle bambine	
	da 18 a 36 mesi di età.	
	Art. 4	
	Per la fornitura delle merende l'Organizzazione garantisce il rispetto dei	
	principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi	
	all'Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle stesse	
	tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati all'Ente	
	Pubblico per le opportune verifiche ed autorizzazioni.	
	L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito	
	manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai	
	sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive	
	modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre	
	presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in	
	servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti,	
	manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti,	
	adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e	
	addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.	
	Art. 5	

	Per l'accesso al servizio di cui sopra, relativamente ai posti riservati	
	all'Ente Pubblico, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti	
	direttamente dall'Ente, per il calendario di apertura e per la determinazione	
	delle tariffe.	
	L'Organizzazione si assume l'impegno di curare, attraverso il proprio	
	personale, le relazioni con l'utenza anche per la parte inerente il	
	pagamento delle tariffe fornendo le necessarie informazioni in merito e	
	provvedendo ad un primo controllo dell'effettuazione e dell'esattezza dei	
	pagamenti.	
	L'Organizzazione s'impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le	
	modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il	
	protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito	
	Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare	
	all'Amministrazione comunale.	
	L'Organizzazione ed il personale in essa operante, in applicazione del	
	DLGS 196/2003 e ss.mm.ii., garantiscono che i dati relativi all'utenza	
	acquisiti nel corso del servizio saranno utilizzati, solo ed esclusivamente,	
	per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o	
	qualsiasi uso diverso, non strettamente connesso con lo svolgimento del	
	servizio stesso.	
	Art. 6	
	L'Organizzazione si impegna a rendere le attività programmate con	
	continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a	
	dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle	
	interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello	
	7	

	svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.	
	Art. 7	
	L'Organizzazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento del servizio.	
	L'Organizzazione ha l'obbligo di curare che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile presso terzi, esonerando l'Ente:	
	- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;	
	- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del servizio di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.	
	L'Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro DLGS n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria.	
	Il costo della riserva di posti bambino oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente, per l'anno educativo 2018/2019 (3 settembre 2018 – 12 luglio 2019), ad € 48.047,48, compresa IVA 5%, come	

		<p>dettagliato nel preventivo di spesa che si conserva in atti, ed è così</p>
		<p>suddiviso:</p>
		<p>· € 18.303,80, compresa IVA 5%, periodo 3 settembre - dicembre 2018;</p>
		<p>· € 29.743,68, compresa IVA 5%, periodo gennaio – 12 luglio 2019;</p>
		<p>La copertura del costo sopra indicato di € 48.047,48, compresa IVA 5%,</p>
		<p>avverrà attraverso la corresponsione, da settembre 2018 a luglio 2019, di</p>
		<p>un acconto mensile di € 3.700,00, compresa IVA, a favore</p>
		<p>dell'Organizzazione, previa presentazione da parte della medesima di</p>
		<p>documentazione fiscalmente idonea.</p>
		<p>Nei mesi di gennaio e di luglio 2019, con riferimento al credito</p>
		<p>effettivamente maturato dall'Organizzazione saranno fatturati due</p>
		<p>conguagli relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2018 e</p>
		<p>gennaio/luglio 2019.</p>
		<p>Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, c.4 del DLGS 192/2012, avverrà in</p>
		<p>sessanta giorni dal ricevimento della fattura in virtù della natura</p>
		<p>continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque subordinato alla</p>
		<p>verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di</p>
		<p>Regolarità Contributiva (DURC).</p>
		<p>Qualora al termine delle iscrizioni, il numero dei posti bambino/a</p>
		<p>effettivamente richiesti dall'utenza sia inferiore al numero dei posti</p>
		<p>convenzionati, l'importo previsto dalla presente convenzione potrà essere</p>
		<p>ridotto proporzionalmente, o comunque, in maniera concordata con il</p>
		<p>gestore, in una misura che consenta il mantenimento di un numero</p>
		<p>adeguato di unità di personale nel servizio in funzione delle necessità di</p>
		<p>sicurezza dei bambini e delle bambine e di adeguato sviluppo del progetto</p>
		<p>9</p>

	educativo, anche con il possibile utilizzo, da parte del gestore, di un	
	numero di posti inizialmente previsti in convenzione come posti a gestione	
	diretta privata;	
	Art. 9	
	Nel caso in cui tra i frequentanti il servizio vi siano bambini/e in situazione	
	di disabilità e/o con bisogni educativi speciali tali da richiedere	
	un'integrazione delle ore di presenza del personale dell'Organizzazione,	
	l'Amministrazione comunale prevede l'assegnazione di una figura	
	educativa, da individuare a mezzo di distinta procedura. Il costo aggiuntivo	
	per l'integrazione suddetta è a carico dell'Ente pubblico. All'interno del	
	servizio andranno definiti, in collaborazione fra la figura educativa suddetta	
	individuata dall'Ente e il personale educativo del servizio, i reciproci livelli	
	d'intervento.	
	Art. 10	
	La convenzione ha validità temporale per il periodo 3 settembre 2018 – 12	
	luglio 2019.	
	L'eventuale prosecuzione per periodi successivi sarà oggetto di nuova	
	convenzione.	
	Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili	
	della gestione del progetto sono tenuti a presentare all'Ente una relazione	
	congiunta sull'attività svolta.	
	Art. 11	
	L'Organizzazione s'impegna a sostenere finanziariamente gli eventuali	
	oneri e spese derivanti dalla formazione e aggiornamento del personale	
	che opera nei servizi oggetto della presente convenzione al fine di	

garantire la qualità permanente delle attività svolte.

Art. 12

I responsabili dell'attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall'Ente nella persona del Responsabile P.O. Servizi Educativi Privati Dott. Rosario Serio e dall'Organizzazione nella persona del Dott. Giovanni Autorino, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli utenti.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 14

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta Cooperativa con comunicazione che si conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n. 136/10 e successive

